

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup>SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 180/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 141/CGF– RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2013**

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio– Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; – Dr. Carlo Bravi; Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. TACCHINI DANIELE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2238/645 PF12-13/SS/MG DEL 17 SETTEMBRE 2013** –(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 76 del 6.11.2013)

Il Vice Procuratore Federale, con una relazione inviata dopo aver controllato, su segnalazione dell'AIAC e del Settore Tecnico, la gara Pescara/Carpi del 18.8.2012 valevole per la Coppa Italia 2012/2013, segnalava che, in detta occasione, le funzioni di allenatore venivano svolte, per la formazione del Carpi, non dal tecnico Tacchini Daniele, ufficialmente risultante dal foglio di censimento della società, bensì dal suo vice, Cioffi Gabriele, allenatore di base e quindi non abilitato alla conduzione tecnica negli incontri della categoria.

Di conseguenza, la Procura Federale, svolte ulteriori indagini, in data 17.9.2013, con atti separati, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico il Tacchini ed il Cioffi, nonché, con altro atto, alla C.D.N. il presidente del Carpi F.C., Caliumi Claudio, per rispondere, tutti, della violazione di cui all'art.1, comma 1 C.G.S..

Nei relativi procedimenti svoltisi davanti all'organo di giustizia del Settore Tecnico il 5.11.2013, il Cioffi, avendo optato per la procedura prevista dall'art. 23 C.G.S., veniva punito con la squalifica fino al 6.1.2014, mentre il Tacchini, con autonoma decisione, veniva prosciolto sul presupposto che gli elementi di accusa raccolti, circoscritti ad un'unica gara e peraltro contrari dalle dichiarazioni dei testi assunti, non fossero sufficienti per far ritenere la sussistenza dell'addebito (Com. Uff. n.76 del 6.11.2013).

Per avversare quest'ultima pronuncia si è rivolta a questa Corte la Procura Federale facendo rilevare, da un lato, l'evidente e macroscopica contraddittorietà esistente fra le due decisioni e, dall'altro, come relativo valore probante dovesse darsi all'attendibilità delle deposizioni dei testi, in quanto soggetti tutti tesserati per la società coinvolta; ha chiesto pertanto la riforma della delibera gravata con condanna del Tacchini alla squalifica per mesi 3.

L'appello va accolto.

Per comprovare la piena fondatezza dell'assunto accusatorio sarebbe già di per sè bastevole un'attenta lettura della relazione stilata dal Vice Procuratore Federale, relazione chiara, ricca di dettagli ed esaustiva che consente di affermare come, nella partita indicata in narrativa, le funzioni di conduzione tecnica venissero svolte, per il Carpi, autonomamente e direttamente dal Cioffi senza

alcun intervento o ingerenza da parte del Tacchini il quale sostava passivamente in panchina limitandosi a saltuarie annotazioni su di un taccuino.

Comportamenti, questi, confermati dalla documentazione fotografica in atti.

Alle considerazioni che precedono fornisce consistenza lo stridente contrasto fra le due valutazioni operate, nel medesimo contesto temporale, dal primo Giudice.

Questi, infatti, non avrebbe dovuto ignorare come l'opzione procedurale scelta dal Cioffi postulava, a monte, un'implicita ammissione di colpevolezza, chè, altrimenti, restava priva di significazione, e, quindi, che le posizioni processuali dei due deferiti, ancorchè apparentemente separate, fossero, sul piano della più elementare delle logiche, connesse ed interdipendenti costituendo, ciascuna di esse, il presupposto consequenziale dell'altra.

Corretta, pertanto, appare la doglianza rappresentata dalla reclamante cui va dato accesso affermando la responsabilità del Tacchini e punendolo con la sanzione della squalifica nella misura richiesta di mesi 3.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, dichiara Daniele Tacchini colpevole dell'infrazione contestatagli e lo condanna a 3 mesi di squalifica.

## **2. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA/ SPORTING SALA CONSILINA DEL 5.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 186 del 13.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 186 del 13.11.2013, ha inflitto alla reclamante, seguito gara di Coppa Italia Under 21 tra Partenope C5 Monte di Procida/Sporting Sala Consilina disputata il 5.11.2013, le sanzioni:

- dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.11.2013 inflitta al signor Roberto Longobardi perché al termine della gara penetrava indebitamente sul terreno di gioco tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro;

- dell'ammenda di €600,00 inflitta alla società A.S.D. Partenope C5 Monte di Procida perché persone appartenenti alla società per tutta la durata dell'incontro tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. In una circostanza uno di detti tesserati lanciava dalla tribuna il pallone contro l'arbitro senza colpirlo grazie all'intervento di un dirigente locale. Al termine dell'incontro i predetti tesserati penetravano indebitamente sul terreno di gioco tenendo nella circostanza un comportamento offensivo e minaccioso nei riguardi dell'arbitro.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Partenope C5 Monte di Procida ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.11.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 17.12.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Partenope C5 Monte di Procida di Monte di Procida (Napoli), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **3. RICORSO TERNANA FUTSAL FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALINIS/FUTSAL TERNANA DELL'1.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 259 del 5.12.2013)

Con ricorso del 10.12.2013 la Ternana Futsal Femminile impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 259, con la quale il predetto Giudice aveva respinto il reclamo proposto dalla stessa Ternana Futsal avverso l'esito della gara.

La ricorrente sosteneva la erroneità, sotto diversi profili, della decisione del Giudice il quale aveva ritenuto giustificata da un eccezionale evento atmosferico la inagibilità del campo accertata dall'arbitro (per la presenza di un rilevante fenomeno di "condensa") ed aveva, pertanto, statuito di rimettere gli atti alla "Divisione Calcio a 5" per la ripetizione della gara.

Al contrario, sosteneva la Futsal Ternana, la decisione in parole doveva considerarsi radicalmente errata per motivi che possono così essere sintetizzati:

a) la Salinis, società ospitante, era tenuta a garantire un impianto di aerazione idoneo ad evitare la formazione di condensa al fine di garantire uno svolgimento regolare della gara;

b) la documentazione prodotta dalla Salinis in ordine ai danni che quell'impianto avrebbe subito in dipendenza delle condizioni atmosferiche, sarebbe riferita, in realtà, a fatti e circostanze accaduti successivamente alla gara. Essa pertanto non avrebbe dovuto essere presa in considerazione;

c) non risponderebbe al vero la circostanza della impossibilità di raggiungere il campo in ragione delle condizioni atmosferiche, considerato che, sia l'arbitro ed i suoi assistenti, sia i tifosi erano tutti giunti tranquillamente sul posto;

d) infine, non risponderebbe al vero l'asserito "scoperchiamento" dell'impianto e comunque la società ospitante non aveva mai comunicato alcunchè alla squadra avversaria ed alla stessa "Divisione Calcio a5".

Sulla base di tali motivi chiedeva la integrale riforma della decisione con conseguente applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

La Salinis, con controdeduzioni, resisteva al ricorso sottolineando la piena correttezza della decisione del Giudice Sportivo e la sua ampia giustificazione, specie in conseguenza delle avverse condizioni meteo. La Salinis ribadiva di essersi adoperata per lo sgombero delle strade e per avere fatto di tutto per eliminare il fenomeno della condensa.

In sede di audizione delle parti compariva il legale della Futsal Ternana esponendo ulteriormente le ragioni a sostegno del ricorso.

La Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

In realtà, se, per un verso, può condividersi il principio espresso nella decisione del Giudice Sportivo secondo cui le cause di forza maggiore rendono non imputabile alla società ospitante l'eventuale sospensione della gara ad esse conseguenti, per altro verso, siffatto principio non appare applicabile alla vicenda in questione.

Ed infatti, dalla puntuale descrizione della situazione determinatasi, contenuta nel supplemento di referto dell'arbitro, emerge che l'impianto risultava caratterizzato da una forte presenza di "condensa" già nell'ora precedente l'inizio della gara, e che vani erano risultati i tentativi di "asciugare" il terreno di gioco effettuati dai responsabili della struttura.

L'unico aeratore presente non riusciva a sviluppare una portata d'aria sufficiente, e neppure il ricorso alla precaria sistemazione di un tubo di plastica rivolto verso il basso era risultato idoneo a risolvere il problema. D'altra parte, quest'ultima misura non era compatibile con lo svolgimento della gara in quanto il raccordo di plastica invadeva il rettangolo di gioco e doveva essere rimosso. Dal medesimo referto emerge, peraltro, con chiarezza che le condizioni meteorologiche, pur caratterizzate da una forte pioggia e da raffiche di vento, non erano affatto proibitive, tanto da aver consentito sia alle squadre, sia ad una nutrita rappresentanza di tifosi di essere presenti sul posto.

Ciò è confermato dalla stessa documentazione in atti dalla quale emerge che l'allertamento per rischio idrogeologico e idraulico partiva dall'inizio del giorno 2.12.2013, mentre la gara si è tenuta il primo dicembre.

Conclusivamente può pacificamente ritenersi che la produzione del fenomeno di condensa impeditivo del gioco sia addebitabile, in via esclusiva, alla insufficienza dell'unico aeratore presente e che la sospensione della gara, dunque, non sia riferibile ad alcuna causa di forza maggiore.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso e, in riforma della decisione impugnata, applica alla A.S.D. Salinis la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 20 gennaio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete